

## **AVVISO SOSPENSIONE MAGGIORAZIONI ALIQUOTA IRAP PER IL PERIODO DI IMPOSTA 2018**

Si rappresenta che, con riferimento al periodo di imposta 2018, **non possono operare le maggiorazioni delle aliquote IRAP deliberate con legge regionale** e pertanto, laddove la legge regionale disponga in tal senso, il contribuente dovrà applicare l'aliquota ordinaria prevista dall'articolo 16 del D.lgs. 446/1997, a lui pertinente.

Tale sospensione è conseguente alla modifica apportata dallo Stato, con la Legge di bilancio 2018, all'art. 1 comma 26 della legge 205/2017, in virtù della quale il vincolo di contenimento della spesa, che imponeva la sospensione di efficacia delle leggi regionali che disponevano l'aumento dei tributi e che era stato previsto in origine solo per l'esercizio 2017, è stato esteso all'esercizio 2018, assoggettando quest'ultimo al medesimo vincolo di contenimento della pressione fiscale.

A margine si evidenzia, tuttavia, come la recente legge di bilancio dello Stato per il 2019 non abbia esteso al periodo di imposta 2019 la medesima limitazione. E' pertanto plausibile sostenere che, laddove si confermasse l'attuale quadro normativo, le maggiorazioni di tributi, contemplate dal vigente quadro normativo regionale, spiegherebbero i propri effetti a decorrere dal 2019 in poi, essendo venuta meno la sospensione di efficacia delle leggi regionali vigenti.